



COPIA

COMUNE DI CAULONIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

P.I./C.F. 00890760804

Via Roma – 89041 – Caulonia (RC)

DELIBERA N°57**GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO:	Adesione procedura semplificata ex art.258 TUEL – Dissesto finanziario.
----------	---

L'anno **duemilaventi** addì **sei** del mese di **Marzo** alle ore 13:25 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

<i>N. Ord</i>	<i>Cognome e Nome</i>		<i>Qualifica</i>	<i>Presente (Si – No)</i>
1	Belcastro	Caterina	Sindaco	Si
2	Campisi	Domenico	Assessore – Vice Sindaco	Si
3	Tucci	Attilio	Assessore	Si
4	Cavallo	Antonio	Assessore	Si
5	Dimasi	Maria Grazia	Assessore	Si

Presenti: 5 **Assenti: ===**

Presiede la seduta il Sindaco, avv. Caterina Belcastro.
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Maria Rosa Diana.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente,
DICHIARA APERTA LA RIUNIONE
ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- Che con deliberazione n.24 del 21/05/2018, il Consiglio Comunale di Caulonia ha dichiarato il dissesto economico-finanziario;
- Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 12/07/2018, pubblicato su G.U. n.179 del 03/08/2018 notificato all'Ente con nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n.93557 del 20/07/2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/07/2018 al n.10105, è stata nominata la Commissione per la Straordinaria Liquidazione, che ha proceduto al suo formale insediamento in data 23/07/2018;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 08/10/2018 con la quale è stata approvata l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 ex art. 259 TUEL;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 52900 del 18.04.2019 (pervenuta via pec e assunta al protocollo in pari data al n. 5586), la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria ha trasmesso copia del Decreto Ministeriale n. 19379 del 02.04.2019 di approvazione dell'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato, cui sono allegati le prescrizioni alle quali l'Ente dovrà attenersi nel corso del quinquennio di risanamento;

VISTA la deliberazione C.C. n.38 del 13.08.2019 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 118/2011 il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. n. 118/2011;

VISTA la Deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n.7 del 10.02.2020, notificata in data 17.02.2020 recante oggetto: "Proposta di procedura semplificata ex art.258 TUEL";

VISTE:

- la deliberazione della Corte dei conti – Sez. Autonomie n.13/SEZAUT/2012/FRG sulla gestione finanziaria degli Enti Locali nel biennio 2010-2011, all'interno della quale si specifica che "[...] la procedura semplificata ex art.258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata" e che "L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";
- la precedente deliberazione della stessa Sez. Autonomie n.14/SEZAUT/2009/IADC sulla gestione finanziaria degli Enti Locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte che "[...] la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzioni a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art.258 del TUEL. [...] E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione [...]";
- le analisi svolte nello studio "Il dissesto finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativo", pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno, da quale emerge che
- "Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'Ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse Comunali" e che "L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento [...]";

VISTO l'art. 258 del TUEL, avente ad oggetto: "Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, che testualmente recita:

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di Giunta l'Ente decide

entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'Ente Locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'Ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'Ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transittivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. (comma così modificato dall'art. 15-bis della legge n. 160 del 2016)

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.31, comma 15, della Legge n.289/2002, come modificato dall'art.4, comma 208, della Legge n.350/2003, per gli Enti Locali che dichiarano il dissesto dopo l'entrata in vigore della Legge Costituzionale n.3/2001 sono disapplicate le disposizioni del Decreto Legislativo n.267/2000 che prevedono l'assunzione di mutui con oneri a carico dello Stato per il risanamento;

RILEVATO che il comma 1 dell'art.14 del DL n.113 del 24 Giugno 2016 convertito, con modificazioni, in L. 7 Agosto 2016, n.160, in materia di Misure finanziarie urgenti per gli Enti Territoriali ed il Territorio, dispone: 1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di

dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale e' tenuta a metterlo a disposizione de ll'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTA ED ESAMINATA la deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n.7 del 10.02.2020, con la quale è richiesta l'adesione dell'Ente alla procedura semplificata e, in caso di adesione:

- 1) Di assumere l'impegno a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati;
- 2) Di assumere l'impegno formale di garantire nella disponibilità dell'OSL risorse finanziarie liquide per un importo pari ad euro 5.622.551,83;
- 3) Di assumere il formale impegno a reperire, ove necessario, ulteriori risorse finanziarie con riferimento a potenziali debiti non coperti da specifica "istanza" di ammissione al passivo e per ulteriori debiti che potrebbero afferire alla massa passiva, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.L.80/2004 convertito con modificazioni dalla Legge n.140/2004;

TENUTO CONTO della dimensione, ancorché non definitiva, assunta dal predetto debito Comunale a seguito della valutazione effettuata dall'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 258, da cui risulta:

TOTALE MASSA PASSIVA (compresi oneri di liquidazione)		€8.874.106,32
Crediti da ammettere al 100%	TOT. € 296.994,16	<ul style="list-style-type: none"> • €121.311,11 crediti da lavoro • €175.683,05 RATIZZAZIONE IN FORMA AGEVOLATA (Rottamazione Agenzia delle Entrate PEC 21.06.2019)
Crediti in corso di istruttoria inseriti cautelativamente al 100%	TOT. € 959.038,87	<ul style="list-style-type: none"> • € 257.431,00 Iscrizione ipotecaria cartelle esattoriale Age. Ent. Risc. • € 701607,44 (note debito INPS)
Crediti da ammettere in una percentuale compresa fra il 40% ed il 60% (valutati al 50% - quota da accantonare in caso di mancata accettazione)	TOT. € 3.766.554,50 (a+b)	a) Valore dei crediti di cui alle istanze di ammissione e segnalati da Uffici Comunali al netto delle somme dovute per crediti di lavoro (Tot. € 6.503.108,99:2= €3.251.554,50) b) Transazione contenzioso TOT. 515.000,00
Oneri per spese di funzionamento a carico della gestione straordinaria	TOT. € 599.964,30	
TOTALE FABBISOGNO PER PROCEDURA SEMPLIFICATA	TOT. 5.622.551,83	

RITENUTO opportuno contribuire alla precostituzione di condizioni amministrative tali da consentire la più efficace chiusura della procedura di liquidazione con tempi e oneri finanziari quanto più contenuti possibile senza violare la sostanziale parità tra creditori dell'Ente;

FATTO PRESENTE che l'Amministrazione si è impegnata, nella predisposizione del Bilancio 2020/2022;

DATO ATTO che a fronte della massa passiva così sommariamente determinata, il dissesto dispone al momento di una massa attiva certa costituita dal fondo al 19/02/2020 che l'Ente Locale deve trasferirgli, come definito dalla determina n.3 del 19/02/2020 del Responsabile del Servizio Finanziario, pari ad € 1.044.179,45;

CHE a tale importo vanno aggiunte le somme giacenti sui conti correnti dedicati all'OSL pari ad oggi € 560.940,00;

APPREZZATA la particolare opportunità di aderire positivamente sulla proposta di adesione alla procedura semplificata, notificata il 17.02.2020 dall'Organismo Straordinario di Liquidazione sia del tutto coerente con le finalità disciplinate dalla legge;

VISTO il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Clara Mercuri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di prendere** atto della deliberazione dell'Organo straordinario di Liquidazione del Comune di Caulonia n.7 del 10.02.2020, notificata in data 17.02.2020, recante oggetto: Proposta procedura semplificata ex art.258 TUEL;
3. **Di aderire** alla modalità semplificata di cui all'articolo 258, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, per la conclusione più efficace, efficiente ed economica della procedura di liquidazione in corso;
4. **Di assumere** l'impegno a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati;
5. **Di assumere** l'impegno formale di garantire nella disponibilità dell'OSL le risorse finanziarie liquide per la copertura della massa passiva che l'OSL ha valutato, ancorché non definitivamente, ammissibili e di competenza della gestione del dissesto per un importo pari un importo pari ad euro 5.622.551,83;
6. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con votazione separata ed unanime.

=====


Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE F.to dott.ssa Clara Mercuri
Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE F.to dott.ssa Clara Mercuri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to avv. Caterina Belcastro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Rosa Diana

Li <u>09 MAR 2020</u>	Prot. <u>3366</u> Li <u>09 MAR 2020</u>
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.	La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi del 3° comma dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000.
L'ADDETTO DEL SERVIZIO F.to Maria Fantò	IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott.ssa Maria Rosa Diana

PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.	
CAULONIA, <u>09 MAR 2020</u>	IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Rosa Diana 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- o La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di quindici giorni consecutivi dal 09 MAR 2020;
- o La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diventerà esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
- o La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla G.M., ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

Caulonia li 09 MAR 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Rosa Diana